

TITOLO I - Costituzione e scopi -----

Art.1 - Denominazione, sede, durata -----

1. È costituita, ai sensi degli artt.14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa del Consorzio dei Comuni B.I.M. Sarca-Mincio-Garda di Tione di Trento e con l'adesione del Consorzio dei Comuni B.I.M. Chiese di Borgo Chiese, che assumono la veste di soci fondatori, l'associazione denominata -----

Centro Studi Judicaria, -----

di seguito indicata anche come "Associazione". Essa è regolata dal decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni. 2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Tione di Trento (TN), in viale Dante n.46. -----

3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento. -----

4. L'Associazione ha durata fino al 31.12.2032. Da tale termine si prorogherà di quinquennio in quinquennio con comunicazione da inviare a mezzo PEC prima della scadenza al RUNTS. L'eventuale recesso da parte dei due soci fondatori BIM Sarca Mincio Garda e BIM Chiese dovrà essere inviata agli altri soci con un preavviso di almeno **dodici mesi** dalla prima scadenza decennale e poi da quella quinquennale, a mezzo raccomandata o PEC. -----

5. A decorrere dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione al Runts, la denominazione diventerà quindi **"Centro Studi Judicaria ETS"** e sarà usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

Art.2 - Attività di interesse generale -----

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. -----

2. L'Associazione persegue, senza scopi di lucro e con finalità civiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale: -----

a) "Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni" (art.5, c.1 del Codice del Terzo Settore, lett. f); ----

b) "Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale" (art.5, c.1 del Codice del Terzo Settore, lettera i); ----

c) "Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa" (art.5, c.1 del Codice del Terzo Settore, lettera d). -----

Art.3 - Finalità e attività -----

1. L'Associazione si prefigge di: -----

a) raccogliere, salvaguardare e valorizzare gli elementi e la pluralità de-

gli aspetti sociali e umani che, sotto il profilo culturale, ambientale ed economico rappresentano la storia delle Giudicarie e dei territori finitimi di pertinenza dei Consorzi dei Comuni B.I.M. fondatori, corrispondenti all'antica *Judicaria Summa Laganensis*; -----

b) promuovere la formazione e l'informazione sugli aspetti contemporanei della cultura, dell'ambiente, della società del territorio. -----

2. Per raggiungere tali finalità l'Associazione svolge le seguenti attività:

a) costituzione di un centro di raccolta, di ricerca, di studio, di conservazione e di diffusione delle tradizioni e del patrimonio culturale locale;

b) organizzazione di mostre, eventi, convegni, concorsi anche in collaborazione con altre associazioni culturali ed enti; -----

c) programmazione di interventi nelle scuole, rivolti agli alunni e alla formazione degli insegnanti, avvalendosi anche della partecipazione di esperti; -----

d) produzione, pubblicazione e diffusione di libri e prodotti multimediali collegati ai programmi culturali svolti tempo per tempo dall'associazione; -----

e) pubblicazione di una rivista periodica quale strumento di divulgazione e di promozione culturale; -----

f) svolgimento di ogni altra attività non elencata ma comunque collegata alle precedenti, purché coerente con le finalità dell'Associazione. -----

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle finalità di cui all'art.2 del presente Statuto e siano svolte secondo i criteri stabiliti dal predetto Codice. -----

4. L'Associazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7 del Codice del Terzo settore. -----

TITOLO II - Norme sul rapporto associativo -----

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno -----

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati. -----

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. -----

3. L'Associazione è apartitica e la funzione da essa svolta ha scopi esclusivamente culturali e sociali. -----

Art.5 - Associati -----

1. Fanno parte dell'Associazione: -----

a) i **soci fondatori**, -----

b) i **soci sostenitori**, -----

c) i **soci collaboratori**, -----

d) i **soci onorari**. -----

2. Sono soci fondatori il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Sarca-Mincio-Garda di Tione e il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese di Borgo Chiese. -----

3. Sono **soci sostenitori** le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e privati che versano e rinnovano la quota associativa annua determi-

nata dall'Assemblea. Chiunque aspira ad essere socio sostenitore può inoltrare la domanda di ammissione che è valutata dal Consiglio d'Amministrazione. -----

4. Sono soci collaboratori le persone fisiche e giuridiche che partecipano attivamente e in modo continuativo alle iniziative culturali di cui all'art.3, concorrendo al loro raggiungimento. -----

5. La qualifica di socio collaboratore viene assegnata dal Consiglio d'Amministrazione, su indicazione del Comitato Scientifico. Il socio collaboratore è esentato dal versamento della quota sociale annua. -----

6. Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'associazione o per chiara fama. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione. -----

7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a). -----

Art. 6 - Procedura di ammissione -----

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque è interessato presenta domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, specificando che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio d'Amministrazione e dall'Assemblea. La domanda di ammissione si intende presentata per iscritto anche se fatta pervenire attraverso strumenti digitali (posta elettronica o assimilati). -----

2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto dei soci collaboratori e sostenitori, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. -----

3. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto entro 60 (sessanta) giorni. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria. -----

4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate da chi esercita la responsabilità genitoriale. Costui rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. -----

5. Il diritto di voto in Assemblea decorre dopo tre mesi dalla data di ammissione a socio. -----

Art.7 - Diritti e doveri degli associati -----

1. Gli associati hanno il diritto di: -----

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, sia come elettorato attivo che passivo; -----

b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di parteciparvi; -----

c) esaminare i libri sociali: per esercitare tale diritto l'associato deve presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di un rappresentante o incaricato del Consiglio e non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini dei documenti esaminati. -----

2. Gli associati hanno il dovere di: -----

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome; -----
- b) rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate; -----
- c) se soci sostenitori, versare la quota associativa annua, -----
- d) se soci collaboratori, partecipare alle attività culturali in modo attivo e continuato. -----

3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili. -----

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo -----

1. La qualità di associato si perde per: -----

- a) recesso volontario, mediante comunicazione scritta al Consiglio d'Amministrazione; -----
- b) mancato pagamento della quota associativa annua per i soci sostenitori; -----
- c) cessazione dell'attività di collaborazione e/o assenza ingiustificata per almeno tre volte consecutive alle riunioni dell'Assemblea per i soci collaboratori. -----

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per: -----

- a) comportamento contrastante o atti che producano conseguenze dannose per il perseguimento degli scopi dell'Associazione; -----
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni; -----
- c) mancata collaborazione attiva e continuativa da parte dei soci collaboratori accertata in base a Regolamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione. -----

3. Il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni. -----

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

5. Il recesso decorre immediatamente dalla data di comunicazione da parte dell'associato. -----

6. L'esclusione decorre dalla data della deliberazione, fatto salvo l'eventuale reintegro in caso di accoglimento dell'appello dell'associato da parte dell'Assemblea, nei termini dalla stessa indicati. -----

7. La perdita della qualità di associato in caso di mancato pagamento della quota annuale formalmente sollecitata, decorre dall'anno di competenza. -----

TITOLO III - Norme sul volontariato -----

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato -----

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che per libera scelta prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma solo per scopi di solidarietà. -----

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. -----

3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione del Presidente - o del Vicepresidente nel caso di rimborsi spettanti al Presidente - con le modalità ed entro i limiti stabiliti da Regolamento del Consiglio d'Amministrazione. -----

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite -----

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o svolge la propria attività volontaria. -----

2. I soci che prestano la propria attività a favore dell'Associazione dietro compenso, non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio d'Amministrazione. -----

TITOLO IV - Organi sociali -----

Art.11 - Organi dell'Associazione -----

1. Sono organi dell'Associazione: -----

a) l'**Assemblea dei soci**; -----

b) il **Consiglio d'Amministrazione**; -----

c) il **Comitato Scientifico**; -----

d) il **Presidente**; -----

e) il **Collegio dei Revisori dei conti**. -----

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. -----

Art.12 - Assemblea dei soci -----

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. -----

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. -----

3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio d'Amministrazione, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio di previsione. L'Assemblea può essere inoltre convocata: -----

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio d'Amministrazione; -----

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio d'Amministrazione da almeno 1/10 (un decimo) degli associati; -----

c) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio d'Amministrazione dai due soci fondatori BIM Sarca-Mincio-Garda e BIM del 0Chiese. -----

In questi casi il Presidente deve provvedere a convocare al più presto l'Assemblea e comunque non oltre 30 (trenta) giorni. -----

4. La convocazione deve pervenire agli associati tramite lettera o mail o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere anche data, ora e

luogo della seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno della prima convocazione. -----

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità dei primi due, dall'associato più anziano tra i presenti. Le deliberazioni e le discussioni saranno riassunte in un verbale redatto dal segretario, dipendente dell'associazione o scelto tra i soci collaboratori presenti, conservato nella sede dell'Associazione e trasmesso per conoscenza ai due BIM soci fondatori. -----

Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum -----

1. È compito dell'Assemblea ordinaria: -----

a) approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio di previsione, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art.29; -----

b) definire l'ammontare della quota sociale; -----

c) eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico; -----

d) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei revisori dei conti; -

e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego e di esclusione dall'Associazione; -----

f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; -----

g) deliberare su ogni ulteriore argomento posto all'ordine del giorno da parte del Consiglio d'Amministrazione o da altro organo sociale. ----

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. -----

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. -----

Art.14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum -----

1. È compito dell'Assemblea straordinaria: -----

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; -----

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. -----

2. Per la validità di queste deliberazioni è necessaria (come da art.21, secondo comma del Codice Civile), tanto in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, nonché dei due soci fondatori che saranno preventivamente informati. -----

Art.15 – Assemblea dei soci: regole di voto -----

1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. -----

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati dopo tre mesi dall'ammissione a socio e, per i soci sostenitori, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. -----

3. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali e nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. -----

4. Per la partecipazione alle Assemblee, o per qualsiasi altra attività, i soci non percepiscono gettoni o altre indennità di carica. -----

Art. 16 – Il Consiglio d'Amministrazione: composizione e durata in carica -----

1. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo deliberativo ed esecutivo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati che si propongono per la carica e che, se soci sostenitori, sono in regola con il versamento della quota associativa. -----

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 7 (sette) consiglieri di cui 5 (cinque) eletti dall'assemblea, tra i quali vengono nominati il Presidente e il Vicepresidente, e due rappresentanti designati dai B.I.M. fondatori. -----

3. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. -----

4. Non può essere eletto consigliere e, se nominato, decade dalla carica, il socio che presta la propria attività dietro compenso a favore dell'Associazione e il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile. -----

Art. 17 - Regole di convocazione, di funzionamento e di voto -----

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritiene opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei conti. -----

2. La convocazione deve pervenire ai consiglieri tramite lettera, mail o altro strumento digitale tracciabile almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. Il Consiglio d'Amministrazione può riunirsi anche in teleconferenza. -----

3. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. -----

4. Le votazioni si effettuano con voto palese. -----

5. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, a ciò appositamente nominato. Il verbale è conservato nella sede dell'Associazione e trasmesso per conoscenza ai due BIM fondatori. -----

Art.18 – Competenze del Consiglio d'Amministrazione -----

1. Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei poteri relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di: -----

a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci; -----

b) eleggere al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il segretario verbalizzante; -----

c) stabilire la distribuzione dei compiti all'interno del Consiglio stesso; -

d) redigere e deliberare il bilancio d'esercizio, redigere e deliberare il bilancio di previsione tenendo conto delle indicazioni culturali del Comitato Scientifico e da trasmettere ai due soci fondatori; entrambi i bilanci saranno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

e) predisporre e deliberare, se necessario, gli assestamenti dei fondi del bilancio preventivo; -----

f) esaminare il programma culturale annuale deliberato dal Comitato Scientifico e controllarne la congruità in relazione alla disponibilità di

- bilancio; -----
- g) verificare in corso d'anno, di norma mese per mese, le spese e la situazione finanziaria dell'Associazione; -----
- h) decidere in merito alle modalità di finanziamento e raccolta fondi di cui all'art. 3, comma 4 e alle proposte del Comitato Scientifico di acquisizione di contributi pubblici e privati, di forme di collaborazione e di sostegno a favore dei progetti culturali programmati; -----
- i) nominare i soci collaboratori, tra i quali quelli indicati dal Comitato Scientifico, sostenitori e onorari, -----
- j) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati; -----
- k) deliberare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione; -----
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea, determinando l'ordine del giorno; -----
- m) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, con i collaboratori e consulenti esterni; -----
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, controllando il corretto funzionamento dell'Associazione. -----

Art.19 – Il Comitato Scientifico: composizione e durata in carica ---

1. Il Comitato Scientifico è un organismo indipendente rispetto al Consiglio d'Amministrazione e ha il compito di elaborare gli indirizzi strategici del Centro Studi. È eletto dall'Assemblea tra gli associati che si propongono per la carica e che, se soci sostenitori, sono in regola con il versamento della quota associativa. -----
2. Il numero dei suoi componenti è di 7 (sette), eletti dall'Assemblea, più il Presidente del Centro Studi che funge da collegamento e informa sulle decisioni del Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente non ha diritto di voto. -----
3. I membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. -----
4. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un Coordinatore che è responsabile del funzionamento della rappresentanza e cura i rapporti con gli altri organi dell'Associazione. -----
5. Non può essere eletto e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile. -----

Art.20 – Il Comitato Scientifico: regole di convocazione, di funzionamento e di voto -----

1. Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne fa richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o, in casi straordinari, dal Presidente. -----
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai componenti tramite lettera o mail o altro strumento telematico almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, deve indicare il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Il Comitato Scientifico può riunirsi anche in teleconferenza. -----
3. Le riunioni del Comitato Scientifico sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. -----

4. Le votazioni si effettuano con voto palese. -----
5. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è conservato nella sede dell'Associazione e trasmesso per conoscenza ai BIM soci fondatori. -----

Art.21 – Competenze del Comitato Scientifico -----

1. Il Comitato Scientifico si occupa dei contenuti culturali e dell'aspetto educativo dei progetti intellettuali e formativi dell'associazione, in particolare: -----

a) definisce, anche in ottica pluriennale, tenendo informato il Consiglio d'Amministrazione, le finalità culturali e le attività più adatte per la loro realizzazione, in coerenza con gli scopi e gli obiettivi dell'art.3 del presente Statuto; -----

b) redige il programma culturale annuale da sottoporre alla valutazione del Consiglio d'Amministrazione; -----

c) stabilisce la distribuzione dei compiti e delle cariche all'interno del Comitato stesso; -----

d) redige e propone al Consiglio d'Amministrazione i testi dei regolamenti interni relativi alle attività culturali; -----

e) propone al Consiglio d'Amministrazione i nominativi dei soci collaboratori; -----

f) mantiene rapporti con soggetti culturali territoriali ed extra territoriali per l'organizzazione di eventi, avanzando proposte di relatori e di collaborazioni; -----

g) ricerca le opportunità e le modalità volte ad acquisire contributi pubblici e privati, forme di collaborazione e di sostegno a favore dei progetti culturali programmati, da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione; -----

h) individua in generale, sotto il profilo scientifico, le strategie necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali e dei compiti di interesse generale dell'Associazione, ricercando una corretta attuazione delle attività a ciò programmate e condivise con il Consiglio d'Amministrazione.

Art.22 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Scientifico -----

1. La carica di consigliere o di componente del Comitato Scientifico si perde per: -----

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio d'Amministrazione; -----

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari o per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione; -----

c) perdita della qualità di associato per una delle cause descritte all'art.8 del presente Statuto. -----

2. Nel caso in cui un consigliere o un componente del Comitato Scientifico cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio d'Amministrazione e/o il Comitato Scientifico rimangono nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. -----

3. Nel caso cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio d'Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente o il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio stesso. -----

Art.23 – Il Presidente: poteri e durata in carica -----

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio. -----

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio d'Amministrazione e dura in carica 3 (tre) anni. -----

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio d'Amministrazione con le stesse modalità previste per l'elezione, oppure si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio d'Amministrazione, irrevocabili e con decorrenza immediata. -----

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, in particolare deve: -----

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione nei riguardi sia degli associati che dei terzi; -----

b) curare l'attuazione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione; --

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione; -----

d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci, del Consiglio d'Amministrazione, partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico. -----

5. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo, spetta al Consiglio d'Amministrazione conferire espressa delega al componente più anziano del Consiglio d'Amministrazione. -----

Art.24 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento -----

1. L'Organo di controllo (o Collegio dei revisori dei conti) è costituito da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea, non necessariamente tra gli associati. I componenti rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. L'Organo di controllo elegge nel suo seno il Presidente che deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al D.lgs. 27 gennaio 1992, n.88 e s.m., oppure, se non iscritto, essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 30 luglio 1998, n.266 e s.m. -----

2. I suoi componenti, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. -----

3. L'Organo di controllo redige un verbale delle proprie riunioni che va conservato nella sede dell'Associazione e trasmesso per conoscenza ai due BIM soci fondatori. -----

Art.25 – Competenze dell'organo di controllo -----

1. È compito dell'organo di controllo: -----

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo dell'Associazione ed esercitare il controllo contabile; -----

c) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come dalle disposizioni degli artt.5-6-7-8 del Codice del Terzo settore; -----

d) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alla quale presenta la relazione annuale sul bilancio d'esercizio. -----

2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione. Può procedere a controlli e chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle attività culturali e sulla contabilità. -----

TITOLO V - I libri sociali -----

Art.26 – Libri sociali e registri -----

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: -----

a) il libro degli associati; -----

b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione; -----

d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Scientifico; ---

e) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti; -----

f) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. -----

2. Annualmente, di norma contestualmente all'invio del bilancio di previsione, viene trasmessa ai due BIM soci fondatori l'elenco aggiornato degli associati suddivisi tra soci fondatori, sostenitori, collaboratori e onorari, nonché dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, se presenti. -----

3. Per le finalità di pubblicità, trasparenza e controllo di cui al D.Lgs. 117/2017 (CTS) e alla L. 124/2017, entro 30 (trenta) giorni dalla seduta viene altresì trasmesso ai due BIM soci fondatori il verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori contabili. -----

TITOLO VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio -----

Art.27 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro ---

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: -----

a) dai beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; -----

b) dai beni librari, artistici, multimediali e documentari; -----

c) dalle risorse economiche elencate nel successivo art.28; -----

d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. --

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.

4. Per la partecipazione agli organi dell'Associazione o per qualsiasi altra attività i componenti non percepiscono gettoni o indennità di carica.

Art.28 – Risorse economiche -----

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività: -----

a) dal contributo annuale corrisposto dai due BIM soci fondatori, concordato preventivamente sulla base del bilancio di previsione, in ragio-

ne di tre quarti dell'ammontare a carico del BIM del Sarca-Mincio-Garda e di un quarto a carico del BIM del Chiese. Tale contributo coprirà il 100% delle **spese gestionali** e l'85% delle **spese progettuali**. Il restante 15% sarà acquisito dall'Associazione tramite autofinanziamento. -----

Il contributo BIM per le **spese gestionali** viene erogato, nei limiti di quanto concordato ed autorizzato sulla base del bilancio preventivo dai due soci fondatori, su richiesta dell'Associazione, di norma mediante acconti trimestrali anticipati del 25% del totale annuo deliberato, con rendicontazione delle uscite a fine anno (a saldo). Il contributo BIM per le **spese progettuali** viene erogato, nei limiti di quanto concordato e autorizzato sulla base del bilancio preventivo dai due soci fondatori, su richiesta dell'Associazione, a conclusione dei progetti realizzati, fornendo la documentazione completa della spesa sostenuta e documentando le modalità di copertura della restante quota del 15% con risorse proprie (autofinanziamento); -----

b) dalle quote o contributi associativi; -----

c) dai contributi pubblici e privati; -----

d) dalle donazioni e lasciti testamentari; -----

e) dalle attività di raccolta fondi; -----

f) dai rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; -----

g) dalle somme derivanti da eventuali pubblicazioni e iniziative varie; --

h) dai proventi di attività di interesse generale e di attività diverse ex art.6 del Codice del terzo settore. -----

Art.29 - Bilancio d'esercizio -----

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ciascun anno. -----

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio d'esercizio e di quello preventivo, che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria, convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

3. Entro il mese di dicembre il bilancio di previsione dell'anno successivo, predisposto in modo chiaro, leggibile e dettagliato, sarà trasmesso ai BIM fondatori e sarà accompagnato da una relazione illustrativa sulle attività e sui progetti da realizzare. -----

4. Eventuali variazioni in corso d'anno dovranno essere approvate dal Consiglio d'Amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole dei due BIM soci fondatori. -----

TITOLO VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio -----

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio -----

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum del presente Statuto e con il voto favorevole di entrambi i BIM fondatori. -----

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento delibera anche sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del terzo settore. -----

TITOLO VIII - Disposizioni finali -----

Art.31 - Norme di rinvio -----

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni degli artt.36 e seguenti del Codice civile e quelle del Codice del Terzo settore. -----

Art.32 – Norma transitoria -----

1. Il Consiglio Direttivo in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto manterrà l'incarico fino alla scadenza naturale del mandato. -----

Art.33 – Norma transitoria -----

1. Le norme innovative che riguardano la gestione dei bilanci preventivo e consuntivo, e le risorse economiche corrisposte dai BIM soci fondatori [in particolare l'art. 28, comma 1, lettera a)] hanno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023. -----

F.to MUSSI Danilo -----

L.S. F.to Cristiana FRANCESCHETTI - notaio -----